

TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 1 – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Il presente regolamento (il “Regolamento”) disciplina il funzionamento del Consiglio di Amministrazione (il “Consiglio” o il “Consiglio di Amministrazione”) di Tamburi Investment Partners S.p.A., con sede in Milano, via Pontaccio n. 10 (di seguito, la “Società” o “TIP”) e dei comitati costituiti all’interno del Consiglio stesso.

Per quanto qui non espressamente disciplinato, si intendono richiamate le norme dello statuto sociale vigente di TIP (lo “Statuto”) riguardanti il Consiglio che, in caso di contrasto rispetto alle disposizioni contenute nel Regolamento, prevalgono su queste ultime.

Ai fini del presente Regolamento per “Codice di *Corporate Governance*” si intende il Codice di *Corporate Governance* delle società quotate approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso dalle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), Borsa Italiana S.p.A. e dall’Associazione degli investitori professionali (Assogestioni).

Ai fini del presente Regolamento per “TUF” si intende il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente integrato e modificato (Testo Unico della Finanza).

ART. 2 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Società, ai sensi del par. 2, Sezione VI-*bis*, Capo V, Titolo V, Libro V cod. civ., è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri compreso tra un minimo di 9 (nove) e un massimo di 13 (tredici) (gli “Amministratori” o i “Consiglieri”), nel rispetto della disciplina inerente l’equilibrio tra il genere maschile e il genere femminile dettata dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari e dallo Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da membri esecutivi e non esecutivi, anche non soci, tutti dotati di professionalità e di competenze adeguate ai compiti loro affidati, di cui almeno 2 (due) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, del TUF, salvi gli ulteriori requisiti eventualmente richiesti dal regolamento di mercato di volta in volta applicabile.

ART. 3 – NOMINA E SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le modalità di nomina e sostituzione degli Amministratori sono disciplinate dalle norme di legge e regolamentari applicabili e dagli articoli 15 e 16 dello Statuto.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore a 14 (quattordici). Almeno un candidato di ciascuna lista deve essere in possesso dei

requisiti di indipendenza richiesti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente.

Qualora venissero a mancare uno o più Amministratori, e sempreché tale cessazione non faccia venire meno la maggioranza degli Amministratori eletti dall'assemblea (l'“Assemblea”), il Consiglio di Amministrazione procede alla loro sostituzione a norma di legge, nel rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra i generi dettata dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari e dallo Statuto. Qualora l'Amministratore cessato sia un Amministratore indipendente, dovrà essere cooptato altro Amministratore indipendente secondo le modalità stabilite dall'articolo 16 dello Statuto.

In caso di cessazione di un esponente del genere meno rappresentato la sostituzione verrà effettuata nominando un esponente del medesimo genere mediante “scorrimento” tra i non eletti della medesima lista cui apparteneva il soggetto cessato.

Il sostituito resta in carica sino alla successiva Assemblea e, laddove confermato, scade insieme agli Amministratori in carica al momento del suo ingresso nel Consiglio.

Qualora venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e si dovrà convocare immediatamente l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori. Nel periodo precedente la nomina del nuovo Consiglio, gli Amministratori decaduti potranno porre in essere esclusivamente atti di ordinaria amministrazione.

ART. 4 – DURATA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo dura in carica 3 (tre) esercizi e gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio compreso nel triennio. Gli Amministratori sono rieleggibili.

ART. 5 – CUMULO DI INCARICHI

I Consiglieri accettano e tengono la carica se possono svolgere in modo diligente i propri compiti dedicandovi il tempo opportuno, tenuto in considerazione l'impegno necessario per la propria attività lavorativa e il numero totale di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti in altre società.

Il Consiglio ha adottato il seguente orientamento sul numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo degli Amministratori presso altre società:

	Società quotate			Società finanziarie, bancarie o assicurative			Società di grandi dimensioni		
	cariche totali di amm.re	di cui come amm.re esecutivo	Sindaco	Cariche totali di amm.re	di cui come amm.re esecutivo	Sindaco	cariche totali di amm.re	di cui come amm.re esecutivo	Sindaco
Amm.ri esecutivi	8	2	0	7	2	0	7	1	0
Amm.ri non esecutivi	5	1	1	5	1	1	5	1	1

Nel calcolo del numero totale di società in cui gli Amministratori ricoprono la carica di amministratore o sindaco non si tiene conto delle società in cui la Società detiene una partecipazione. Le cariche ricoperte dagli Amministratori in società che appartengono ad un medesimo gruppo societario, diverso da quello a cui appartiene la Società, vengono convenzionalmente considerate come un'unica carica.

ART. 6 – RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Fermi i poteri attribuiti al Consiglio ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto, il Consiglio svolge le attività individuate nel Codice di *Corporate Governance* e tra l'altro:

- a) esamina e approva i piani strategici della Società e del gruppo ad essa facente capo, anche in base all'analisi dei temi rilevanti per la generazione di valore nel lungo termine effettuata con l'eventuale supporto del Comitato Controllo e Rischi, Parti Correlate e Sostenibilità;
- b) monitora periodicamente l'attuazione dei piani strategici della Società e valuta il generale andamento della gestione, confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati;
- c) definisce la natura e il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici della Società, includendo nelle proprie valutazioni tutti gli elementi che possono assumere rilievo nell'ottica del successo sostenibile della Società;
- d) definisce il sistema di governo societario della Società e la struttura del gruppo ad essa facente capo e valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e delle controllate aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- e) delibera in merito alle operazioni della Società e delle sue controllate che hanno un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Società stessa. A tale fine il Consiglio stabilisce *ex ante* i criteri generali per individuare le operazioni di significativo rilievo;
- f) al fine di assicurare la corretta gestione delle informazioni societarie, adotta una procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti la Società, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate;
- g) conferisce e revoca le deleghe agli Amministratori, definendone i limiti e i modi di esercizio;
- h) delibera sulle questioni spettanti al Consiglio per legge o per Statuto e su ogni altra questione

che il Consiglio ritenga di riservare alla propria competenza;

i) favorisce il dialogo e la relazione con gli azionisti e gli altri *stakeholder* della Società.

ART. 7 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto, il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.

Fermo quanto disposto negli artt. 2420-*ter* e 2443 cod. civ., possono essere assunte dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni relative a:

- a) fusioni o scissioni c.d. semplificate ai sensi degli artt. 2505, 2505-*bis*, 2506-*ter*, ultimo comma, cod. civ.;
- b) istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- c) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- d) indicazione di quali Amministratori hanno la rappresentanza legale;
- e) riduzione del capitale a seguito di recesso;
- f) adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, fermo restando che dette deliberazioni potranno essere comunque assunte dall'Assemblea in sede straordinaria.

Al Consiglio di Amministrazione sono riservati l'esame e l'approvazione preventiva delle operazioni della Società e delle operazioni delle società controllate, quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Società stessa.

Ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto e in deroga a quanto previsto dall'art. 104, comma 1°, del TUF e fatte salve le competenze dell'Assemblea previste dalla legge o dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione e i suoi eventuali organi delegati hanno facoltà di deliberare e compiere, senza necessità di autorizzazione dell'Assemblea, tutti gli atti e le operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio promossa sulle azioni e/o sugli altri strumenti finanziari emessi dalla Società.

Ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto e in deroga a quanto previsto dall'art. 104, comma 1-*bis*, del TUF e fatte salve le competenze dell'Assemblea previste dalla legge o dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione e i suoi eventuali organi delegati hanno altresì facoltà, senza necessità di autorizzazione dell'Assemblea, di attuare decisioni - non ancora attuate in tutto o in parte e ancorché non rientranti nel corso normale delle attività della Società - la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio promossa sulle azioni e/o sugli altri strumenti finanziari emessi dalla Società.

ART. 8 – AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati alle esigenze dell'impresa e al funzionamento del Consiglio, nonché alla costituzione dei relativi comitati.

Il Consiglio di Amministrazione è formato da almeno 2 (due) Amministratori indipendenti, diversi dal Presidente, salvi gli ulteriori requisiti eventualmente richiesti dal regolamento di mercato di volta in volta applicabile.

Il Consiglio, fermo in ogni caso l'obbligo di ciascun Amministratore di adempiere ai propri doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle proprie competenze, valuta dopo la nomina, con cadenza almeno annuale e quando ricorrano circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza, in base alle informazioni fornite dagli Amministratori stessi o di cui la Società dispone e sulla scorta dei principi e delle raccomandazioni di cui all'art. 2 del Codice di *Corporate Governance*, l'indipendenza dei propri membri.

Un Amministratore non è considerato indipendente:

- a) se è un azionista significativo della Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti 3 (tre) esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - di un azionista significativo della Società;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei 3 (tre) esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management* della Società o di una società da essa controllata;
 - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management* di tale società o ente;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti 3 (tre) esercizi, da parte della Società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di *Corporate Governance* o previsti dalla normativa vigente;
- e) se è stato amministratore della Società per più di 9 (nove) esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi 12 (dodici) esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Al fine di valutare la significatività dei rapporti, anche economici, in grado di compromettere l'indipendenza dei propri membri, il Consiglio di Amministrazione, con l'ausilio del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, ha definito i seguenti criteri quantitativi e qualitativi:

- **relazioni commerciali, finanziarie e professionali di cui alla lettera c) del presente articolo 8:**

le relazioni commerciali, finanziarie e professionali con un Amministratore (in qualità di persona fisica) sono da considerarsi di norma significative (e quindi in grado di compromettere l'indipendenza di un Amministratore) se: a) ricorrono, in via continuativa nel corso del mandato di riferimento (e, quindi, non rappresentano prestazioni svolte occasionalmente nel corso del triennio di riferimento); e, in aggiunta, se b) comportano un riconoscimento economico annuo superiore a 100.000 (centomila) euro percepito annualmente dall'Amministratore come componente del Consiglio di Amministrazione e (eventualmente) dei Comitati endo-consiliari. Rispetto alle relazioni commerciali, finanziarie e professionali che l'Amministratore instaura o ha instaurato indirettamente (e, quindi, a titolo esemplificativo, attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo), le valutazioni della significatività di tali rapporti verranno condotte caso per caso con riferimento alla singola relazione, anche avuto riguardo alle circostanze specifiche del soggetto interessato. Si qualificano inoltre come significative, indipendentemente dai parametri di cui sopra, le relazioni di natura commerciale, finanziaria o professionale che, a giudizio del Consiglio, sono idonee a condizionare l'autonomia di giudizio e l'indipendenza di un Amministratore nello svolgimento del proprio incarico. Pertanto, a titolo meramente esemplificativo, possono considerarsi significative le relazioni che (i) possano avere un effetto sulla posizione e/o sul ruolo ricoperto dall'Amministratore all'interno della società di consulenza e/o (ii) attengano ad importanti operazioni del gruppo TIP e possano, pertanto, avere una rilevanza per l'Amministratore in termini reputazionali all'interno della propria organizzazione;

- **remunerazione aggiuntiva di cui alla lettera d) del presente articolo 8:**

la remunerazione aggiuntiva è da considerarsi di norma significativa (e quindi in grado di compromettere l'indipendenza dell'Amministratore) se risulta, su base annuale, almeno pari a 100.000 (centomila) euro.

Ai fini della suddetta valutazione, il Consiglio potrà prendere in considerazione, in relazione alla posizione di ciascun Amministratore, ogni utile elemento ulteriore, adottando criteri aggiuntivi, anche in parte difformi, che privilegino la sostanza alla forma.

L'esito delle valutazioni di indipendenza degli Amministratori è reso noto al mercato subito dopo la nomina mediante apposito comunicato e, successivamente, nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari ai sensi dell'articolo 123-*bis* TUF.

ART. 9 – LEAD INDEPENDENT DIRECTOR

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, con l'astensione degli Amministratori non indipendenti, un Amministratore indipendente quale *Lead Independent Director*, a ciò provvede in ogni caso:

- a) se il Presidente dell'organo di amministrazione è il *chief executive officer* o è titolare di rilevanti deleghe gestionali;
- b) se la carica di Presidente è ricoperta dalla persona che controlla, anche congiuntamente con altri,

la Società;

c) anche in assenza delle condizioni indicate alle lettere a) e b), se lo richiede la maggioranza degli Amministratori indipendenti.

Il *lead independent director* lavora con il Presidente al fine di garantire che gli Amministratori siano destinatari di flussi informativi completi e tempestivi e aggiornati e per assicurare il coordinamento delle istanze e dei contributi degli Amministratori non esecutivi e, in particolare, di quelli indipendenti.

Il *lead independent director* coordina le riunioni degli Amministratori indipendenti e convoca almeno una volta all'anno una riunione di soli Amministratori indipendenti per la discussione di temi legati al funzionamento del Consiglio e alla gestione della Società.

ART. 10 – CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI

Il Consiglio, entro il termine previsto dal Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., individua e comunica a Borsa Italiana S.p.A. e diffonde al pubblico il calendario degli eventi societari in adempimento degli obblighi previsti in capo alla Società dal Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

Nel caso di eventuali variazioni delle date così come sopra comunicate, viene fornita specifica e preventiva comunicazione.

ART. 11 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Società od altrove purché in Italia, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18.3 dello Statuto, ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario.

Fermi i poteri di convocazione riservati ai Sindaci per i casi previsti dalla legge, la convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente munito di deleghe, mediante posta elettronica o altro mezzo che ne assicuri il tempestivo ricevimento da spedire almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo; in caso di urgenza detto termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione contiene, oltre all'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolgerà la riunione consiliare, anche l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando sia presente la maggioranza degli Amministratori in carica; in assenza di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i Sindaci effettivi.

ART. 12 – TELECOMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 2388, comma 1, cod. civ., e dell'articolo 18.3 dello Statuto, la partecipazione alle riunioni del Consiglio può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite da colui che presiede la riunione. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione del Consiglio si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

ART. 13 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio, qualora non abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri un Presidente. Egli potrà inoltre eleggere uno o più Vice Presidenti che lo sostituiscano in caso di sua assenza o impedimento secondo quanto deliberato dal Consiglio all'atto della nomina. La carica di Presidente e quella di Vice Presidente non sono incompatibili con quella di Amministratore delegato.

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio. In caso di sua assenza o impedimento la presidenza è assunta dal Vice Presidente munito di deleghe o, in assenza o impedimento del Vice Presidente munito di deleghe, dal Vice Presidente più anziano di età, ovvero, in assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere designato a maggioranza degli Amministratori presenti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume i poteri a tutti gli effetti rispettivamente il Vice Presidente munito di deleghe o, in assenza o impedimento del Vice Presidente munito di deleghe, il Vice Presidente più anziano di età. In caso di assenza o impedimento di tutti i Vice Presidenti, i poteri del Presidente sono deferiti agli altri Consiglieri secondo l'ordine di successione stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 14 – IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina e revoca un Segretario dell'organo, dotato di necessari ed adeguati requisiti di professionalità, esperienza ed indipendenza. In particolare, è necessario che il Segretario:

- a) sia in possesso di una laurea magistrale in materie di ambito economico o giuridico;
- b) abbia maturato una comprovata esperienza in ambito societario in studi legali o società quotate.

Il Segretario dipende da un punto di vista gerarchico e funzionale dal Consiglio e, di conseguenza, dal Presidente.

Oltre a collaborare con il Presidente nella predisposizione delle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea, nella gestione dell'informativa pre-consiliare e nella redazione dei verbali del Consiglio, il Segretario fornisce con imparzialità di giudizio assistenza e consulenza all'organo di amministrazione sugli aspetti più rilevanti in ordine al corretto funzionamento del sistema di governo societario.

ART. 15 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Qualora in una delibera si registri parità di voti si intenderà approvata la mozione che abbia ricevuto il voto favorevole del Presidente ovvero, in caso di assenza del Presidente, del soggetto che presiede la riunione.

Le deliberazioni del Consiglio constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto dal Segretario. Una bozza dello stesso viene sottoposta ai consiglieri ai fini di raccogliere eventuali commenti e osservazioni. Il verbale, eventualmente modificato, viene approvato alla successiva riunione del Consiglio di Amministrazione e inserito nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio.

ART. 16 – AMMINISTRATORI DELEGATI

Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 cod. civ., può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque). Fanno parte di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente e il Vice Presidente munito di deleghe della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 cod. civ., può altresì delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, con la qualifica di Amministratori delegati, con poteri disgiunti e/o congiunti, stabilendo i limiti della delega. Il Consiglio di Amministrazione può anche delegare particolari funzioni o speciali incarichi a singoli membri.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, anche tra persone estranee al Consiglio, direttori, procuratori e mandatari in genere per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Gli organi od Amministratori delegati, ove nominati, sono tenuti all'osservanza degli obblighi previsti dalla legge e riferiscono, anche oralmente, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2381, comma 5°, cod. civ. entro il termine massimo previsto nello stesso articolo.

Gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 150 del TUF, con periodicità trimestrale mediante relazione scritta ovvero anche oralmente nel corso delle riunioni del Collegio Sindacale.

ART. 17 – INFORMATIVA PRE-CONSILIARE E ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E FUNZIONI AZIENDALI

Ai fini della valutazione e della decisione degli argomenti all'ordine del giorno delle riunioni del

Consiglio, è fornita ai Consiglieri l'adeguata documentazione informativa necessaria per permettere agli stessi di esprimere in modo consapevole il proprio voto.

La documentazione viene resa disponibile ai Consiglieri con opportuno anticipo rispetto alla data di convocazione del Consiglio e nel rispetto della necessaria riservatezza. Il Presidente individua i presidi più opportuni per tutelare la riservatezza dei dati e delle informazioni forniti in modo da non pregiudicare la tempestività e la completezza dei flussi informativi. Ai fini che precedono, il Presidente può prevedere che l'accesso alle informazioni fornite avvenga mediante l'utilizzo di credenziali (ad esempio, documento elettronico protetto da *password*) che devono essere custodite con diligenza e riservatezza al fine di evitare che a tali informazioni possano accedere soggetti non autorizzati ovvero tramite l'utilizzo di soluzioni digitali (ad esempio, l'utilizzo di una piattaforma *SaaS* - a cui hanno accesso solo i soggetti autorizzati - nella quale viene resa disponibile ai Consiglieri la documentazione informativa).

I Consiglieri ricevono la documentazione relativa ad ogni seduta entro i 4 (quattro) giorni precedenti, salvo i casi di urgenza in relazione ai quali l'informativa viene messa a disposizione dei Consiglieri con la più ampia tempestività possibile. In ogni caso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione cura che siano effettuati adeguati approfondimenti durante le riunioni consiliari ove non sia stato possibile fornire la necessaria informativa pre-consiliare con congruo anticipo.

La documentazione di cui al comma precedente rimane agli atti del Consiglio.

Gli Amministratori ed i Sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento delle rispettive funzioni nonché a rispettare le regole adottate dalla Società per la diffusione dei documenti e delle informazioni suddette, secondo le modalità previste dalle specifiche procedure interne inerenti alla gestione ed al trattamento delle informazioni privilegiate e riservate.

Le modalità con cui il Consiglio di Amministrazione accede alle funzioni aziendali competenti sulle materie trattate sono di volta in volta stabilite dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In particolare, se ritenuto opportuno, il Presidente del Consiglio di Amministrazione invita la funzione aziendale competente a partecipare alle riunioni consiliari per fornire gli opportuni approfondimenti su uno o più specifici argomenti posti all'ordine del giorno oppure a predisporre apposite schede di approfondimento ai fini dell'informativa consiliare e pre-consiliare.

ART. 18 – COMITATI

Il Consiglio costituisce al proprio interno comitati. Il Consiglio applica, per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento dei comitati interni al Consiglio stesso, i principi e i criteri applicativi previsti dal Codice di *Corporate Governance*.

Il Consiglio ha nominato al proprio interno un Comitato per le Nomine e la Remunerazione e un Comitato Controllo e Rischi, Parti Correlate e Sostenibilità.

Il Comitato per le Nomine e la Remunerazione è composto da 3 (tre) Amministratori non esecutivi di cui 2 (due) indipendenti. Il Comitato svolge funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio di Amministrazione in materia di nomina e autovalutazione degli Amministratori e remunerazione degli Amministratori e del *top management* strategico. I compiti del Comitato per le Nomine e la Remunerazione sono indicati nella “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” redatta e pubblicata annualmente dalla Società ai sensi dell’art. 123-ter del TUF e dell’art. 84-*quater* del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999.

Il Comitato Controllo e Rischi, Parti Correlate e Sostenibilità è composto da almeno 3 (tre) Amministratori non esecutivi tutti indipendenti. Il Comitato Controllo e Rischi, Parti Correlate e Sostenibilità ha funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione in materia di controllo interno e di gestione dei rischi, operazioni con parti correlate e sostenibilità. La composizione, il funzionamento e i compiti del Comitato Controllo e Rischi, Parti Correlate e Sostenibilità sono indicati nel regolamento organizzativo di tale Comitato adottato dal Consiglio di Amministrazione e messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società.

La Società mette a disposizione dei suddetti Comitati risorse finanziarie adeguate per l’adempimento dei loro compiti, nei limiti del *budget* approvato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 19 – SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

Ai sensi di quanto disposto dal Codice di *Corporate Governance*, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato Controllo e Rischi, Parti Correlate e Sostenibilità:

- a) definisce la natura e il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici della Società;
- b) definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in modo che i principali rischi afferenti alla Società e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre il grado di compatibilità di tali rischi con una gestione dell’impresa coerente con gli obiettivi strategici individuati;
- c) valuta, con cadenza almeno annuale, l’adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche dell’impresa e al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia;
- d) approva, con cadenza almeno annuale, il piano di lavoro predisposto dal Responsabile della Funzione di *Internal Audit*, sentito il Collegio Sindacale e l’Amministratore Incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- e) descrive, nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari ai sensi dell’art. 123-*bis* TUF, le principali caratteristiche del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, esprimendo la propria valutazione sull’adeguatezza dello stesso;
- f) valuta, sentito il Collegio Sindacale, i risultati esposti dal revisore legale nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale.

Nell’esercizio di tali funzioni, il Consiglio di Amministrazione si avvale della collaborazione dell’Amministratore Incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e del

Comitato Controllo e Rischi, Parti Correlate e Sostenibilità.

ART. 20 – AUTOVALUTAZIONE

Annualmente il Consiglio, a seguito di un'attività di autovalutazione, approva un documento di autovalutazione annuale sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione relativo a tale esercizio sociale.

L'autovalutazione ha ad oggetto la dimensione, la composizione e il concreto funzionamento dell'organo amministrativo e dei Comitati costituiti al suo interno. Essa è condotta tenendo in considerazione anche il ruolo che il Consiglio ha svolto nella definizione delle strategie e nel monitoraggio dell'andamento della gestione e dell'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

ART. 21 – DISPOSIZIONI FINALI

Le modifiche al presente Regolamento, nonché ai regolamenti dei Comitati consiliari, sono approvate dal Consiglio. Il Presidente potrà procedere direttamente, dandone informativa agli altri Consiglieri nella prima riunione utile, ad adeguamenti del Regolamento e dei regolamenti dei Comitati consiliari conseguenti ad interventi normativi/regolamentari, a mutamenti nell'assetto organizzativo della Società, ovvero a specifiche delibere adottate dagli organi sociali.